

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2359)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1967 (V. Stampato n. 3693)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1967*

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.

Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente iscritti nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato del

14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.